

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1019

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, CASTELLANI, FOLLONI,  
LAURIA, BACCARINI, CARPENEDO, CECCHI GORI, COSTA,  
GREGORELLI, PERLINGIERI, BALLESI, ZECCHINO e  
DEGAUDENZ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994**

---

**Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani  
residenti all'estero**

---

ONOREVOLI SENATORI. - È necessario riproporre nella presente legislatura la questione del voto agli italiani residenti all'estero partendo dalle conclusioni cui era giunto nella precedente legislatura il Parlamento. Questo allo scopo di rispondere alle esigenze più volte prospettate dai nostri connazionali residenti all'estero e per dare un disegno compiuto anche alla riforma elettorale, che non può rimanere monca della rappresentanza di una cospicua parte dei nostri connazionali che con il loro lavoro all'estero, concorrono alla ricchezza nazionale offrendo il loro contributo alla crescita complessiva del nostro paese.

Del resto, l'esigenza di garantire ai nostri concittadini la possibilità di votare nel luogo di residenza all'estero è da tempo acquisita dalla coscienza collettiva; si tratta infatti di assicurare l'attuazione di specifici dettami costituzionali come quelli degli articoli 3 (in particolare, dove si afferma che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese») e 48 (che stabilisce: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età»).

Da ciò l'esigenza di predisporre sia un disegno di legge costituzionale, sia una normativa ordinaria di attuazione.

In linea con tali premesse, si è ritenuto di integrare l'articolo 48 della Costituzione, che disciplina l'elettorato attivo, con un nuovo comma che, in raccordo con il principio dell'eguaglianza sostanziale stabilita dall'articolo 3, secondo comma, affidi alla legge ordinaria il compito di assicurare

le condizioni per un esercizio effettivo del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero.

Si debbono inoltre apportare conseguenti variazioni agli articoli 56 e 57 in quanto nel testo attuale si prevede la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni o tra le regioni in base alla popolazione residente in Italia, escludendo perciò, implicitamente, l'istituzione di circoscrizioni «estere».

Si prevede pertanto che i cittadini residenti all'estero possano eleggere un determinato numero di componenti delle due Camere in circoscrizioni appositamente istituite.

La revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione potrà consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il diritto di voto nel Paese di residenza, senza dover affrontare l'onere del rientro temporaneo nel territorio nazionale.

La presente proposta inoltre tiene conto delle indicazioni già emerse nel corso dei lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che come è noto, ha il compito di esprimere pareri obbligatori in materia di voto degli italiani all'estero e del vasto dibattito tra le forze politiche e sociali che nel frattempo si è sviluppato.

La prevista determinazione del numero dei deputati e dei senatori da eleggere da parte della comunità italiana residente all'estero, è sembrata necessaria per non ancorare al numero, sempre fluttuante, dei cittadini non residenti nel territorio nazionale, una rappresentanza proporzionale che potrebbe essere troppo spesso suscettibile di mutamenti.

È evidente che esigenze di razionalizzazione impongono, infine, di demandare al legislatore ordinario la soluzione di problemi procedurali e di quelli legati alla ridefinizione delle circoscrizioni. Sempre

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

con la legge ordinaria, si dovrà provvedere a rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei marittimi imbarcati su navi italiane in navigazione o in sosta in porti esteri,

nonchè dei numerosi cittadini che in sempre maggior numero si recano all'estero per lavoro o per studio per un periodo limitato di tempo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

«La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero».

**Art. 2.**

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente:

«La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge».

**Art. 3.**

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è

istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

